



ISTITUTO COMPRENSIVO PACE DEL MELA

VIA G. DI VITTORIO, 34 – 98042 PACE DEL MELA (ME) - TEL./FAX 090 9560717 – 090 9560715

Cod. Fiscale 82002540837 – cod. mecc. MEIC842006 - Codice Univoco UFZE4T

Web: www.icpacedelmela.edu.it - e mail: meic842006@istruzione.it - meic842006@pec.istruzione.it

I.C. PACE DEL MELA
Prot. 0013528 del 25/09/2025
V (Uscita)

PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO

Approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 27 giugno 2025

INDICE

PREMESSA

Riferimenti normativi	3
Responsabilità	

PARTE I

Bullismo e cyberbullismo	
Caratteristiche del cyberbullismo	
Principali differenze tra bullismo e cyberbullismo	
Tipologie di cyberbullismo	

PARTE II

Le responsabilità e le azioni della scuola	11
--	----

1. PREVENZIONE

a. Compiti delle varie figure coinvolte:	
• Il Dirigente scolastico	
• Il referente per il contrasto al bullismo e cyberbullismo	
• Il team antibullismo e per l'emergenza	
• Il collegio docenti	
• Il consiglio di classe	
• Il singolo docente	
• I collaboratori scolastici	
• I genitori	
• Gli alunni	
• Il Tavolo permanente di monitoraggio	
b. Le misure preventive	

2. L'INTERVENTO NEI CASI ACCERTATI

a. Segnalazione	
b. Valutazione	
c. Interventi	
d. Sanzioni:	
• Procedura	
• Tabella dei comportamenti riferiti a casi di bullismo o cyberbullismo	
• Rilevanza civile e rilevanza penale	
e. Monitoraggio	

3. LA COLLABORAZIONE CON L'ESTERNO

ALLEGATI

Allegato 1 – Regolamento sicurezza informatica a scuola

Allegato 2 - Scheda di segnalazione

Allegato 3 - Griglia di valutazione del caso di bullismo segnalato

Allegato 4 - Vademetum dei comportamenti da tenere in un caso di bullismo

PREMESSA

La scuola, luogo principale di formazione della persona, assicura a tutti il diritto allo studio nel rispetto del dettato costituzionale, al fine di realizzare una comunità educante ispirata ai principi della democrazia, dell'inclusione, dell'accoglienza e del rispetto dell'unicità di ciascuno.

Tutti gli alunni hanno il diritto ad un ambiente di apprendimento sereno e sano per facilitare lo studio e la crescita personale.


L'istituzione scolastica è impegnata fortemente sul fronte della prevenzione e del contrasto al bullismo, e, più in generale, a ogni forma di violenza.

La rapida diffusione delle tecnologie ha determinato, parallelamente al bullismo, un aumento del fenomeno del cyberbullismo, ossia quella forma di bullismo che viene esercitata attraverso un uso improprio dei social network. Il mondo digitale e virtuale, pur rappresentando un'enorme opportunità di sviluppo e crescita culturale e sociale, nasconde una serie di insidie e pericoli su cui è indispensabile misurarsi.

Risulta necessario arginare il diffondersi di queste nuove forme di violenza (fisica e psicologica) attivando sinergie con le famiglie e altre istituzioni, con l'obiettivo di accrescere il senso della legalità, il benessere e l'educazione degli studenti, utilizzando tutte le forme di diffusione e conoscenza di un uso consapevole del web e, al contempo, di consapevolezza dei rischi connessi.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana;
- Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante *“Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”*;
- Direttiva MPI n.30 del 15 marzo 2007 recante *“Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di “telefoni cellulari” e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”*;
- Direttiva MPI n.104 del 30 novembre 2007 recante *“Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”*;
- D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante *“Statuto delle studentesse e degli studenti”*;
- Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- Dichiarazione dei diritti in internet del 14 luglio 2015;
- Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante *“Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”*;
- Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo – aggiorn. ottobre 2017;
- Artt.581-582-594-595-610-612-635 del Codice penale;
- Artt.2043-2047-2048 Codice civile;
- Art. 8 GDPR - Condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della società dell'informazione del 25 maggio 2018. Per chi ha meno di 16 anni e vuole utilizzare social o chat, un genitore o un tutore deve acconsentire a suo nome ai termini d'utilizzo. Per essere più precisi: "Il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni. Ove il minore abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale. Gli Stati membri possono stabilire per legge un'età inferiore a tali fini purché non inferiore ai 13 anni".



L'ETÀ MINIMA PER I SOCIAL

IN EUROPA
Il GDPR ha stabilito i **16 anni** come **età minima** per iscriversi a social e app di messaggistica

LA DISCREZIONALITÀ
Il limite del GDPR può essere **ulteriormente abbassato** dagli **Stati nazionali**

IN ITALIA
Con un decreto entrato in vigore nel settembre 2018, il **limite** è stato abbassato a **14 anni**

- MINORI DI 13 ANNI**
Vietato dalla legge americana a cui si rifanno le società tecnologiche
- TRA 13 E 14 ANNI**
Serve l'autorizzazione dei genitori, responsabili di eventuali danni creati dai figli online
- PIÙ DI 14 ANNI**
Ci si può iscrivere senza limitazioni



LA LEGGE 29 MAGGIO 2017 N. 71

Il 3 giugno 2017 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana la Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo".

Le principali novità introdotte dal provvedimento sono le seguenti:

- Definizione di «cyberbullismo»
- Obiettivo della legge: contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
- Oscuramento del web: la vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni può chiedere al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet.
- Ruolo della scuola nel contrasto al cyberbullismo.
- Ammonimento da parte del Questore: è stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking (art. 612-bis c.p.). In caso di condotte di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore. A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.
- Piano d'azione e monitoraggio: presso la Presidenza del Consiglio è istituito un tavolo tecnico con il compito di redigere un piano di azione integrato per contrastare e prevenire il bullismo e realizzare una banca dati per il monitoraggio del fenomeno.

LEGGE 17 MAGGIO 2024, N. 70

La **Legge 17 maggio 2024, n. 70** rappresenta un importante aggiornamento normativo in Italia per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2024, la legge è entrata in vigore il 14 giugno 2024. Questa legge amplia le disposizioni della precedente Legge 71/2017, estendendo l'ambito di applicazione dalla sola prevenzione del cyberbullismo anche al bullismo tradizionale. Introduce misure preventive e strategie educative rivolte sia alle vittime sia agli autori di atti di bullismo, con l'obiettivo di promuovere un ambiente scolastico sicuro e rispettoso.

In particolare, la Legge 70/2024 prevede:

- **Adozione di un codice interno** da parte di ciascun istituto scolastico per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.
- **Istituzione di un tavolo permanente di monitoraggio** del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore.
- **Servizi di sostegno psicologico e coordinamento pedagogico** forniti dalle regioni alle scuole.
- **Obbligo per i dirigenti scolastici** di informare tempestivamente i genitori dei minori coinvolti in episodi di bullismo o cyberbullismo e di attivare adeguate azioni educative.
- **Istituzione della "Giornata del rispetto"** il 20 gennaio di ogni anno, dedicata alla sensibilizzazione contro ogni forma di discriminazione e prevaricazione.
- **Modifiche al Regio Decreto-Legge 20 luglio 1934, n. 1404** (Legge Minorile), includendo tra i presupposti per l'adozione di misure coercitive non penali le condotte aggressive, anche in gruppo e per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose o lesive della dignità altrui.

Inoltre, la legge delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi, disposizioni ulteriori per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, comprese campagne di sensibilizzazione e l'implementazione del numero pubblico di emergenza 114.

Con **decreto 18 novembre 2024, n.232 del Ministro dell'istruzione e del merito**, adottato di concerto con la Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, è stato istituito a livello nazionale il Tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 29 maggio 2017, n. 71, così come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 17 maggio 2024, n. 70. Il Tavolo ha il compito, tra l'altro, di redigere il piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo e di realizzare un sistema di raccolta di dati finalizzato al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni e al controllo dei contenuti per la tutela dei minori.

Con **nota ministeriale n. 121 del 20 gennaio 2025**, in attuazione della Legge 70/2024, sono state emanate le Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo, che prevedono che ciascuna istituzione scolastica:

- adotti, nell'ambito della propria autonomia e in conformità alle Linee di orientamento, un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e istituisca un tavolo permanente di monitoraggio del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore (comma 2 bis).
- recepisca nel proprio regolamento di istituto le Linee di orientamento, anche con riferimento alle procedure da adottare per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo (comma 3), ribadendo la necessità di individuare fra i docenti un referente con il compito di coordinare le relative iniziative, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

LE RESPONSABILITÀ

Negli atti di bullismo vanno distinte le diverse responsabilità ed a tal riguardo si identificano:

1. Culpa del Bullo Minore;
2. Culpa in educando e vigilando dei genitori;
3. Culpa in vigilando (ma anche in educando ed in organizzando) della Scuola.

Culpa del bullo minore

Va distinto il MINORE DI 14 ANNI da quello tra i 14 ANNI ed i 18 ANNI. Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente. Se viene però riconosciuto come “socialmente pericoloso” possono essere previste misure di sicurezza. Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.

Culpa in vigilando ed educando dei genitori

Si applica l'articolo 2048 del Codice civile. Il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (culpa in educando e vigilando) è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minorenne che sia capace di intendere e di volere. Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minorenne, in quanto non ha autonomia patrimoniale. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili.

Culpa in vigilando e in organizzando della scuola


L'Art.28 della Costituzione Italiana recita che “I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici.” Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all'Art. 2048 del codice civile, secondo comma, che stabilisce che “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”. La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare “misure preventive” atte a scongiurare situazioni antigiuridiche.

PARTE I

BULLISMO E CYBERBULLISMO

Il bullismo è un fenomeno ormai noto a scuola e viene definito come il reiterarsi di comportamenti e atteggiamenti diretti o indiretti volti a prevaricare un altro con l'intenzione di nuocere, con l'uso della forza fisica o della prevaricazione psicologica.

BULLISMO Le caratteristiche



(Farrington, 1993; Olweus 1993; Sharp and Smith, 1994; Rigby, 2002; Hellström et al. 2015; Menesini et al. 2015)


Per potere parlare di bullismo dobbiamo essere in presenza di:

- prepotenze intenzionali e soprusi che avvengono per lo più in un contesto di gruppo
- azioni continuative e persistenti
- azioni che mirano deliberatamente a danneggiare qualcuno in vari modi: verbale, fisico o psicologico
- disparità di forze tra chi attacca e chi subisce: la persona oggetto di prepotenze non è capace di difendersi da sola

Non si può parlare di bullismo per singoli episodi di prepotenza, di tipo del tutto occasionale.

Il cyberbullismo, o bullismo on line, è un'azione aggressiva e intenzionale, messa in atto da un individuo o da un gruppo di persone, utilizzando mezzi elettronici, nei confronti di una persona che non può facilmente difendersi. Secondo la L. n. 71/17 “... per cyberbullismo si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali.... realizzata per via telematica, nonché la diffusione on line il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo” (art.1 c.2).

IL FENOMENO DEL CYBERBULLISMO



(Menesini, & Nocentini, 2015)

Caratteristiche del cyberbullismo

- **L'apparente anonimato** genera la percezione, da parte di chi commette atti di cyberbullismo, di una più difficile reperibilità. Il cyberbullo non è del tutto consapevole di essere comunque rintracciabile.
- **L'indebolimento delle remore etiche:** lo schermo impedisce o rende più difficile attivare sentimenti di empatia per assenza di feed-back espressivo, tende a minimizzare la sofferenza della vittima, in un certo senso de-umanizzandola.
- La tendenza al **disimpegno morale** del cyberbullo ed a trovare una giustificazione al proprio comportamento.
- L'innesto di effetti come quello dell'**imitazione**, cioè la tendenza a fare qualcosa “perché lo fanno tutti” anche da parte del pubblico.
- Il cambio di percezione di ciò che è ritenuto **socialmente accettabile**.
- **L'assenza di limiti spazio-temporali:** “posso agire quando voglio e quello che ho scritto può rimanere in un tempo indefinito con conseguente aggravio della sofferenza”.
- **La non necessaria reiterazione del fatto:** se nel bullismo tradizionale, la ripetizione dell'atto è uno dei criteri da considerare, nel cyberbullismo il criterio della reiterazione delle condotte è poco rilevante. Infatti la possibilità che un pubblico potenzialmente planetario visioni il materiale pubblicato online, può essere considerata come “ripetizione”, in quanto un singolo gesto può oltrepassare, grazie alle tecnologie, ogni limite di spazio e tempo; di conseguenza anche solo un atto, che nel mondo reale non è sufficiente per parlare di bullismo, lo è nel mondo virtuale per parlare di cyberbulismo.

Principali differenze tra bullismo e cyberbullismo

BULLISMO	CYBERBULLISMO
Le prepotenze avvengono a scuola o nei momenti di ritrovo al di fuori del contesto scolastico.	Le prepotenze online possono avvenire in qualsiasi momento e luogo in cui si è connessi.
I bulli sono conosciuti e di solito sono studenti o compagni di classe.	I cyberbulli possono essere sconosciuti.
I testimoni delle azioni di prepotenza e di aggressività sono i compagni, gli amici di scuola o altre persone frequentate dalla vittima e dal bullo.	I testimoni possono essere innumerevoli. Il “materiale” usato dai cyberbulli può essere diffuso in tutto il mondo. Un commento, un’immagine o un video ‘postati’ possono essere potenzialmente in uso da parte di milioni di persone.
La presenza del gruppo facilita e a volte incoraggia i comportamenti di prevaricazione	Il bullo virtuale spesso agisce da solo e tende a fare ciò che non avrebbe coraggio di fare nella vita reale se non avesse la ‘protezione’ del mezzo informatico. Approfitta della presunta invisibilità, attraverso la quale vuole esprimere il proprio potere e dominio.
I testimoni sono tendenzialmente passivi o incoraggiano il bullo	Gli spettatori possono essere passivi, ma spesso sono attivi e partecipano alle prepotenze virtuali.
Il bullo percepisce e vede le conseguenze del suo comportamento.	Il bullo virtuale non vede le conseguenze delle proprie azioni e non si attivano sentimenti empatici né senso di responsabilità delle proprie azioni.
Gli atti devono essere reiterati	Un singolo azione può costituire un atto di cyberbullismo

Tipologie di cyberbullismo

Le principali tipologie di cyberbullismo sono:

Flaming: un *flame* (termine inglese che significa “fiamma”) è un messaggio deliberatamente ostile e provocatorio inviato da un utente alla comunità o a un singolo individuo, con lo scopo di suscitare conflitti verbali all’interno della rete tra due o più utenti.

Harassment: sono le molestie, ossia azioni, parole o comportamenti, persistenti e ripetuti, diretti verso una persona specifica, che possono causare disagio emotivo e psichico. Come nel bullismo tradizionale, si crea una relazione sbilanciata tra la vittima e il persecutore.

Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.

Denigration: pubblicazione all'interno della rete di messaggi falsi o dispregiativi con pettigolezzi e commenti crudeli, caluniosi, denigratori.

Impersonation: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare messaggi che screditano la vittima. In certi casi, il bullo modifica la password della vittima, impedendogli così l'accesso alla propria mail o account.

Trickery e Outing: diffusione di informazioni personali (dati sensibili) raccolte in un clima privato di fiducia e poi divulgate in rete.

Exclusion: esclusione intenzionale di un utente dal proprio gruppo di amici, dalla chat o da un gioco interattivo. L'esclusione dal gruppo di amici è percepita come una grave offesa, che è in grado di ridurre la popolarità tra il gruppo dei pari.

Sexting: invio di messaggi via smartphone e internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

Happy slapping: questo tipo di cyberbullismo è relativo ad un problema piuttosto recente, il quale è legato al bullismo tradizionale. L'*happy slapping* consiste in una registrazione video durante la quale la vittima viene ripresa mentre subisce diverse forme di violenze, sia psichiche che fisiche (Hinduja, Patchin, 2009), con lo scopo di “ridicolizzare, umiliare e svilire la vittima” (Petrone, Troiano, 2008). Le registrazioni vengono effettuare all'insaputa della vittima e le immagini vengono poi pubblicate su internet e visualizzate da altri utenti. Tali aggressioni sono reali ma, qualche volta, anche preparate e quindi recitate dagli stessi ragazzi (Pisano, Saturno, 2008).

PARTE II

LE RESPONSABILITÀ E LE AZIONI DELLA SCUOLA

Le misure su cui la scuola può lavorare per contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo ruotano intorno a tre punti:

1. la prevenzione
2. l'intervento nei casi accertati: gestione, interventi, sanzioni e monitoraggio
3. la collaborazione con l'esterno

La maniera migliore per prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo è quella di adottare una politica scolastica integrata consistente in un insieme coordinato di azioni in cui siano coinvolte tutte le componenti scolastiche ed in cui tutti gli adulti (dirigente, docenti, personale non docente, genitori) si assumano la responsabilità di entrare in relazione con gli alunni fornendo loro informazioni ed aiuto.

Il recupero dei “bulli” e dei “cyberbulli” può avvenire solo attraverso l'intervento educativo sinergico delle agenzie preposte alla loro educazione e quindi, famiglia, scuola, ed altre istituzioni. A fianco dell'intervento educativo-preventivo, si dovranno tuttavia applicare nei confronti dei bulli e dei cyberbulli delle misure disciplinari e delle misure di intervento che dimostrino chiaramente che la scuola condanna fermamente i soprusi, i comportamenti aggressivi ed ogni forma di prepotenza, sia online sia offline.

1. La prevenzione

La prevenzione si esplicita attraverso le misure e le iniziative che l'istituto intende mettere in atto e non può prescindere da una sinergia d'intenti tra le famiglie e tutto il personale scolastico. A tale scopo i genitori e gli insegnanti dovranno adeguatamente prepararsi ed informarsi, acquisire conoscenze e competenze specifiche.

L'istituzione scolastica mette in atto le indicazioni della L. n.71/17 stabilendo

- a. i compiti di ogni componente coinvolta
- b. le misure preventive sia come interventi educativi ed informativi, sia di organizzazione ed uso degli strumenti informatici.

a. COMPITI DELLE VARIE FIGURE COINVOLTE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

- individua attraverso il Collegio dei Docenti uno o più **referenti** per il contrasto al cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto ai fenomeni del bullismo e cyberbullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- promuove azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni,

- docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

IL REFERENTE PER IL CONTRASTO AL BULLISMO E CYBERBULLISMO (in collaborazione con il team di lavoro):

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare progetti di prevenzione;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet la “Safer Internet Day”.
- promuove e realizza progetti specifici riguardanti la “Sicurezza in Internet” e “il Cyberbullismo” diretti agli studenti, allo scopo di informare i discenti dei pericoli e dei rischi connessi alla navigazione online, nonché di diffondere i criteri per l'individuazione e le modalità denuncia di fenomeni legati al bullismo e cyberbullismo.
- è il primo livello di informazione e accesso per gli studenti che si sentano vittima del fenomeno; si preoccupa di valutare l'accaduto e di informare e coinvolgere, in base alla situazione specifica, genitori, docenti, dirigente e, infine, Autorità di Polizia, per l'immediato contrasto a quanto accaduto.

IL TEAM ANTIBULLISMO E PER L'EMERGENZA

- Coadiuga il Dirigente scolastico e il/i Referente/i nella definizione degli interventi di prevenzione del bullismo e nella progettazione di iniziative dedicate;
- Definisce le azioni di monitoraggio dei fenomeni da parte della scuola e ne analizza i risultati, con il supporto del Tavolo tecnico, istituito ai fini del miglioramento delle azioni;
- Interviene (come gruppo ristretto, composto da Dirigente e Referente/i per il bullismo/cyberbullismo, psicologo/pedagogista) nelle situazioni acute di bullismo.

Componenti TEAM

RUOLO nell'istituzione scolastica di appartenenza
Dirigente Scolastico
Referente/i Bullismo e Cyberbullismo
Referente legalità
Referente/i Dispersione scolastica
Funzione Strumentale AREA 2 – Supporto studenti
Coordinatore Digitale

IL COLLEGIO DOCENTI:

- prevede, all'interno del PTOF, progetti, attività e corsi di formazione per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti agli alunni, alle famiglie al personale scolastico.
- promuove azioni di sensibilizzazione al contrasto al bullismo e cyberbullismo nel territorio, in rete con enti, associazioni, istituzioni locali.

IL CONSIGLIO DI CLASSE:

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile, in reciproca coerenza con quanto progettato e proposto dal referente per il bullismo e cyberbullismo;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie proponendo progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

IL SINGOLO DOCENTE:

- si impegna in azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola per l'acquisizione e il rispetto del valore delle norme per la convivenza civile;
- promuove un uso corretto delle tecnologie da parte dei ragazzi; è responsabile dell'utilizzo dei dispositivi digitali e tecnologici di classe (LIM, pc etc...) e relativo accesso al web
- valorizza, nell'attività didattica, modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni;
- presta attenzione alle modalità di relazione tra gli studenti, è sempre disponibile all'ascolto di segnalazioni da parte degli alunni, confrontandosi, se necessario, con il referente per il cyberbullismo e il Dirigente Scolastico allo scopo di analizzare e descrivere i fenomeni aggregativi e disgregativi del gruppo classe;
- è il primo canale di informazione verso i genitori degli alunni nel caso si verifichino casi legati a bullismo e cyberbullismo, in stretto contatto e con la collaborazione del Referente e del Dirigente Scolastico.

I COLLABORATORI SCOLASTICI:

- vigilano sui comportamenti tenuti dagli alunni in ambito scolastico e riferiscono tempestivamente al referente sui fatti di cui sono a conoscenza

I GENITORI:

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, promosse dalla scuola, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;

- conoscono il codice di comportamento dello studente;
- conoscono le sanzioni previste dal Regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

GLI ALUNNI:

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale.
- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano.
- Sono coinvolti in attività di informazione ed educazione sui temi del bullismo e del cyberbullismo, con modalità partecipativa (discussioni, giochi di ruolo ecc.).

IL TAVOLO PERMANENTE DI MONITORAGGIO:

Con l'approvazione della legge 17 maggio 2024, n. 70, "Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo", sono state ampliate le finalità della legge 29 maggio 2017, n. 71.

Nello specifico, l'art. 4 della legge aggiornata, prevede che l'istituzione scolastica adotti un codice interno per prevenire e contrastare bullismo e cyberbullismo, istituendo un tavolo permanente di monitoraggio composto da rappresentanti di studenti, insegnanti, famiglie ed esperti, con i seguenti compiti:

- Provvede alla rilevazione periodica dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo nell'istituto, all'analisi dei dati raccolti, all'identificazione delle criticità e alla valutazione dell'efficacia delle azioni intraprese nell'ambito del monitoraggio continuo della situazione dell'Istituto.
- Promuove iniziative di prevenzione e sensibilizzazione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, coopera alla progettazione di interventi formativi destinati a studenti, docenti e genitori e all'aggiornamento dei protocolli d'azione specifici per la prevenzione.
- Cura la documentazione delle attività attraverso la redazione di report periodici, propone gli aggiornamenti necessari al Regolamento d'Istituto, favorisce la comunicazione interna ed esterna, propone e mantiene rapporti con enti e istituzioni del territorio per la creazione di reti di supporto e collaborazione.
- Collabora con le Forze di Polizia, le associazioni e i centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio per la realizzazione di progetti e interventi specifici.
- Partecipa ad iniziative di aggiornamento e formazione promosse dal Ministero MIM, dall'USR, UST e altri Enti di formazione.

Composizione:

Il tavolo permanente di monitoraggio è composto dal team antibullismo e per l'emergenza e da rappresentanti dei genitori dei diversi ordini di scuola di cui si compone l'istituzione scolastica; può essere integrato con figure specialistiche operanti sul territorio, servizi sociali, associazioni, etc.

Funzionamento:

Il tavolo permanente di monitoraggio viene convocato dal Dirigente Scolastico almeno 2 volte l'anno in seduta ordinaria. La convocazione viene effettuata con comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, da inviarsi almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione.

Il Dirigente Scolastico può convocare il tavolo permanente di monitoraggio in seduta straordinaria qualora ne ravvisi la necessità o su richiesta motivata della maggioranza dei componenti.

Per ogni seduta viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, individuato all'inizio di ogni riunione. Il verbale viene conservato agli atti dell'Istituto. Le deliberazioni del tavolo permanente di monitoraggio sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il tavolo permanente di monitoraggio può invitare a partecipare alle proprie riunioni esperti esterni, rappresentanti di enti e associazioni del territorio o altri soggetti la cui consultazione sia ritenuta utile in relazione agli argomenti all'ordine del giorno. Tali partecipazioni devono essere preventivamente autorizzate dal Presidente.

b. LE MISURE PREVENTIVE

Gli **interventi di tipo educativo**, da mettere in atto in collaborazione con tutte le componenti della scuola e con i genitori sono un tipo di azione preventiva a carattere universale o indicato, cioè su alcuni gruppi classe, e dopo aver rilevato il clima nelle singole classi e in generale nell'Istituto.

La rilevazione del clima è la primissima azione preventiva, attuata attraverso la somministrazione di questionari agli studenti e/o l'osservazione guidata dei comportamenti degli alunni da parte dei docenti. L'osservazione sia da parte dei genitori, a casa, che di tutto il personale scolastico, dovrà cogliere ed interpretare i messaggi di sofferenza che si possono manifestano in ambito scolastico.

Le **vittime** possono manifestare sintomi fisici o psicologici, come il cambiamento improvviso del comportamento, stati d'ansia, bassa autostima ecc. o, ancora, calo improvviso del rendimento scolastico e disinteresse, scuse per non andare a scuola, interruzione delle relazioni con i coetanei ed isolamento. D'altro canto, le condotte e i segnali di disagio da osservare nei potenziali **bulli** e **cyberbulli** sono l'aggressività verbale, l'arroganza, gli atteggiamenti di sfida anche verso gli insegnanti e gli adulti in genere; gli atteggiamenti di scherno verso i compagni, specialmente quelli visti come deboli o diversi da sé; il distacco affettivo o comportamenti crudeli; la presenza di troppo denaro di incerta provenienza.

Gli **interventi di tipo educativo-preventivo** includono:

A livello di scuola

- Costante attività di vigilanza da parte di tutto il personale scolastico
- Azioni formative rivolte ai docenti sulla didattica cooperativa e la gestione dei segnali premonitori del fenomeno bullismo
- Partecipazione a iniziative di livello nazionale, come il progetto “*Generazioni Connesse*” a cui l'istituto ha aderito da alcuni anni

- Attuazione di progetti, a livello regionale e di istituzione scolastica, con l'eventuale contributo anche di Esperti esterni, per ampliare le conoscenze digitali degli alunni, creando la consapevolezza dei rischi connessi all'utilizzo della rete
- Involgimento delle famiglie attraverso incontri informativi e formativi
- Diffusione e condivisione con gli alunni e le loro famiglie delle iniziative che l'Istituto ha intrapreso
- Formazione degli studenti sull'uso corretto degli strumenti informatici e sul rispetto delle regole di utilizzo delle aule di informatica. Per quanto riguarda la sicurezza informatica, l'istituto ha redatto un regolamento che disciplina scrupolosamente l'utilizzo dei mezzi informatici in allegato al presente documento
- Formazione specifica rivolta al personale scolastico per quanto riguarda privacy e cybersicurezza
- Collaborazione sistematica tra le varie agenzie educative
- Collaborazione con le Forze dell'Ordine e la Polizia Postale
- Promuovere l'inserimento dell'educazione all'intelligenza emotiva e sentimentale nel curricolo scolastico d'istituto

A livello di classe

- Sistematica osservazione dei comportamenti a rischio sia dei potenziali bulli sia delle potenziali vittime
- Potenziamento delle competenze emotive, sociali e relazionali, anche attraverso la partecipazione a iniziative e progetti dedicati
- Utilizzo di stimoli culturali di vario genere finalizzati alla riflessione sul tema (incontri con autore, visione di film, rappresentazioni teatrali, etc.)
- Ricorso alle tecniche di lavoro cooperativo in genere allo scopo di favorire un clima sereno e di collaborazione reciproca all'interno del gruppo classe

Iniziative dell'Istituto Comprensivo:

Rientrano nell'ottica della prevenzione al fenomeno tutti quei progetti d'istituto atti a rafforzare le competenze di cittadinanza:

- Sportello psicologico/Mentoring
- Progetto Legalità
- Incontri formativi con le forze dell'ordine (Carabinieri, Polizia Postale)
- Partecipazione alle iniziative di “Generazioni Connesse” e al concorso della Polizia di Stato “Pretendiamo Legalità”
- Settimana dello sport e sperimentazione del fair-play
- Progetto Salute e Benessere
- Percorsi di cittadinanza attiva, anche in continuità col II ciclo di istruzione

L'intervento nei casi accertati

- a. Segnalazione
- b. Valutazione
- c. Interventi
- d. Sanzioni
- e. Monitoraggio

SEGNALAZIONE

L'Istituto ha predisposto un modulo di segnalazione di presunti casi di bullismo che può essere compilato da chiunque, alunni, genitori, collaboratori, docenti. Sarà cura del Referente contro il bullismo e cyberbullismo o del Team d'istituto attivare le adeguate azioni informative presso gli studenti e le loro famiglie sulle modalità di utilizzo e raccolta delle segnalazioni.

VALUTAZIONE

Il team condurrà una serie di colloqui con le persone coinvolte con lo scopo di:

- avere informazioni sull'accaduto;
- avere informazioni su chi è coinvolto nei diversi ruoli (attori, vittime, testimoni passivi, potenziali difensori);
- valutare la tipologia e la gravità dei fatti;
- capire il livello di sofferenza della vittima;
- valutare le caratteristiche di rischio del bullo.

I colloqui saranno guidati da schede che aiutano a valutare il grado di sofferenza della vittima e il livello di rischio del bullo. I casi saranno valutati attentamente dal referente/team, dal Dirigente Scolastico e coinvolgerà poi i docenti del consiglio di classe.

INTERVENTI

Sulla base delle informazioni raccolte si delinea il livello di priorità dell'intervento e su questa base il team definirà le azioni da intraprendere:

<i>LIVELLO BASSO DI RISCHIO DI BULLISMO E DI VITTIMIZZAZIONE</i>	<i>LIVELLO SISTEMATICO DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE</i>	<i>LIVELLO DI EMERGENZA DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE</i>
Situazione da monitorare con interventi preventivi nella classe	Interventi strutturati a scuola e in sequenza, possibile coinvolgimento della rete di supporto, qualora non ci siano risultati dopo le azioni intraprese dalla scuola o si ritenga opportuno avvalersi di figure specialistiche	Interventi di emergenza con supporto della rete. Nel caso in cui gli atti subiti siano di notevole gravità, oppure la sofferenza della vittima sia molto elevata, oppure la compromissione in termini di comportamenti aggressivi e a rischio dei bulli sia considerevole, è opportuno richiedere un supporto esterno alla scuola in grado di attuare un intervento specialistico, a lungo termine, intensivo e integrato.

Interventi possibili:

- Approccio educativo con la classe
- Intervento individuale con il bullo e con la vittima
- Gestione della relazione all'interno del gruppo
- Coinvolgimento della famiglia
- Supporto intensivo a lungo termine e di rete

Gli interventi della Scuola nei casi di bullismo devono essere rivolti sia alla vittima sia al bullo.

Nei riguardi della prima, si rendono necessari interventi di sostegno psicologico che aiutino ad uscire dalla situazione di vittimizzazione e quindi a diminuire il livello di sofferenza.

Nei riguardi del secondo, oltre alle previste azioni disciplinari/sanzionatorie, è necessario avviare un processo educativo che miri alla riparazione del danno fisico e/o psicologico arrecato, ad aumentare la consapevolezza e il senso di responsabilità verso le proprie azioni, la competenza empatica e, quindi, a correggere e ridimensionare i comportamenti a rischio, ancora relativamente poco gravi, che possono portare in età adulta a comportamenti decisamente devianti.

Gli interventi educativi devono coinvolgere anche il gruppo, le figure secondarie come i testimoni passivi e i potenziali difensori, che nell'intervento educativo possono fare la vera differenza.

SANZIONI

Si rimanda a quanto stabilito negli artt. 2-5 del vigente Regolamento d'istituto, riguardanti l'istruttoria, la gradualità e l'alternativa all'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica, la tempestività, la pertinenza e l'efficacia della sanzione. Va ribadito sempre il valore educativo dei provvedimenti disciplinari, la loro gradualità e la possibilità di commutare la sanzione in attività in favore della comunità scolastica.

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla loro irrogazione all'Organo di Garanzia interno alla scuola, che deciderà entro 10 giorni.

Procedura

- Comunicazione alla famiglia della vittima da parte del Dirigente o del docente referente;
- Comunicazione ai genitori del bullo (convocazione) con lettera del Dirigente;
- Coinvolgimento di tutto il Consiglio di classe per la gestione del caso, concordando modalità di gestione, analizzando le risorse disponibili dentro e fuori la scuola e valutando, ove richiesto dalle circostanze, il tipo di provvedimento disciplinare da applicare;
- Eventuale avvio della denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (Questura, Carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale (eventuale querela di parte);
- Eventuale segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

TABELLA DEI COMPORTAMENTI RIFERITI A CASI DI BULLISMO O CYBERBULLISMO

La seguente tabella riprende quanto riportato nel vigente Regolamento di Disciplina mettendo in evidenza solo i comportamenti riconducibili a casi di bullismo o cyberbullismo.

MANCANZA COMMESSA	SANZIONE	ORGANO COMPETENTE
Uso scorretto della strumentazione digitale della scuola o uso, durante l'attività scolastica, di cellulari, giochi elettronici, etc.	Dalla riparazione del danno (in caso di danneggiamento degli strumenti digitali della scuola) all'ammonizione sul registro di classe (nota disciplinare)	Singolo docente/Consiglio di classe
Linguaggio volgare, irriguardoso e offensivo nei confronti dei compagni e del personale della scuola, dovunque posti in essere	Dall'ammonizione sul registro di classe (nota disciplinare) all'allontanamento fino a 3 giorni	Singolo docente/Consiglio di classe
Violenze fisiche o psicologiche verso gli altri dovunque poste in essere	Allontanamento da 3 giorni fino a oltre 15	Consiglio di classe/ Consiglio d'Istituto
Uso improprio di dati e notizie personali, foto e riproduzioni, in netta violazione della privacy. Divulgazione di queste notizie sui social network	Allontanamento da 3 giorni fino a oltre 15	Consiglio di classe/Consiglio d'Istituto

Rilevanza civile e rilevanza penale

Sia per il bullismo tradizionale che per il cyberbullismo si pone il problema della tutela giuridica della vittima e quello della configurabilità di una responsabilità penale del minore che ne sia l'autore.

Il cyberbullismo, al pari di bullismo e mobbing, di per sé non costituisce reato, ma può degenerare in azioni penalmente rilevanti quali la molestia, la violenza privata, lo stalking, l'induzione al suicidio, l'omicidio etc. e, pur mancando leggi specifiche, diverse norme di legge nel codice civile, penale e nella Costituzione puniscono i comportamenti dei bulli e dei cyberbulli.

- **Forme di violazione della Costituzione:**

I comportamenti legati al bullismo violano alcuni principi fondamentali della Costituzione italiana che assegna allo Stato il compito di promuovere e favorire il pieno rispetto della dignità umana.

- **Casi di violazioni della legge penale (illecito penale)**

I reati che possono configurare il reato di bullismo sono molteplici, a seconda di come si esprime il comportamento, ad esempio:

- Percosse
- Lesioni

- Danneggiamento alle cose
- Diffamazione
- Molestia o Disturbo alle persone
- Minaccia
- Atti persecutori - Stalking e cyberstalking
- Sexting si può configurare come detenzione di materiale pedopornografico
- Sostituzione di persona, quando una persona si spaccia per un'altra (impersonation)

MONITORAGGIO

Il team/tavolo tecnico effettuerà un monitoraggio a breve e lungo termine sugli interventi programmati, sia educativi che sanzionatori, per valutarne l'efficacia ed apportare eventuali modifiche. Favorirà inoltre la partecipazione della scuola alle iniziative di livello nazionale come quelle promosse all'interno del progetto ELISA (formazione in E-learning degli insegnanti sulle strategie antibullismo), allo scopo di valutare l'estensione del fenomeno tra gli studenti e la percezione da parte di docenti e dirigenti. Ogni scuola aderente al progetto riceverà un report personalizzato (documento e-policy).

La collaborazione con l'esterno

La collaborazione con l'esterno si esplica attraverso azioni di supporto, di monitoraggio e di dialogo con gli Enti Locali, servizi della ASL, associazioni del territorio, eventualmente il Tribunale dei Minori, e con incontri con le Forze dell'Ordine al fine di attivare la riflessione sul rispetto delle persone e delle cose, sulle conseguenze del proprio comportamento e sul ruolo attivo di ognuno per la costruzione di un ambiente accogliente e sereno per tutti.

Di particolare rilevanza sono gli incontri con la Polizia Postale, rivolti a docenti, studenti e famiglie, per informare circa il corretto utilizzo della rete e degli strumenti tecnologici, i rischi collegati e le relative conseguenze sul piano disciplinare e giuridico.

La collaborazione con gli enti e i servizi locali saranno necessarie nei casi di bullismo che non possono essere gestite con i soli interventi educativi e sanzionatori dell'istituzione scolastica o quando gli interventi scolastici non si rivelino efficaci.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rosaria Russo
 Documento firmato digitalmente
 ai sensi del D.L.gs.n. 82/2005 e ss.mm.ii.|